

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

ALLEGATO A - Disposizioni attuative dell'articolo 94 della legge regionale 6 novembre 2019,  
n.22, relativo al "sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali – Reti di imprese"

Indice:

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' ;
- Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RETE DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE;
- Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI;
- Articolo 4 - REQUISITI E MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE RETI DI IMPRESE;
- Articolo 5 - CONTENUTI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI;
- Articolo 6 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI;
- Articolo 7 - CRITERI DI PREMIALITA' ;
- Articolo 8 - MISURA E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE;
- Articolo 9 - MANAGER DELLA RETE E CENTRI SERVIZI ALLE PMI;
- Articolo 10 - MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE RETI;

## Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Rilevata la necessità di rilancio del sistema economico territoriale, a seguito della forte contrazione causata dall'emergenza pandemica, il presente allegato detta disposizioni attuative dell'articolo 94 Legge regionale 22 del 6 novembre 2019 "Testo unico del commercio", di seguito denominata Legge che, al fine di favorire le forme aggregative tra le imprese commerciali, anche ai fini del necessario riposizionamento competitivo, stabilisce i principi ed i criteri per la costituzione e il sostegno delle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, nonché per il finanziamento dei relativi programmi elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni/Municipi, territorialmente competenti, di concerto con le stesse, stabilendo in particolare:

- a) l'individuazione, composizione e sostegno delle Reti;
- b) i requisiti, le caratteristiche e le modalità per la costituzione delle Reti;
- c) i contenuti e le modalità di approvazione e presentazione, da parte dei comuni competenti, dei programmi di cui alla Legge;
- d) la misura massima del finanziamento e le modalità di spesa e rendicontazione.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è finalizzato a favorire la costituzione delle Reti, la riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti urbani interessati, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché l'innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali, tramite interventi tesi alla realizzazione di progetti di sviluppo a lungo termine sul territorio comunale.

## Articolo 2 DEFINIZIONE DI RETE DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 1, lettera r) dalla Legge, è definita Rete di imprese tra attività economiche un'aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, sviluppatasi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza programmazione unitaria, che si affaccino, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani.

2. Le Reti, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, devono essere ben riconoscibili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infra-comunale, comunale o sovracomunale, finalizzate allo sviluppo del territorio, situate in ambiti territoriali individuati dal soggetto promotore, di cui al successivo articolo 5, comma 1, anche se ancora non costituite al momento della presentazione della domanda, in accordo con il soggetto beneficiario competente che le riconosce;

3. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute le reti di imprese costituite ai sensi dell'art. 4, allegato A, della deliberazione di Giunta Regionale numero 94, del 15 marzo, 2016.

4. Le Reti possono essere differentemente configurate a seconda degli ambiti territoriali cui attengono e dei diversi assortimenti merceologici o settori di attività di riferimento presenti, in particolare possono essere costituite:

- a) Reti territoriali, in cui la presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada, eterogeneo sotto il profilo dell'assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività svolte, caratterizza l'ambito territoriale individuato;
- b) Reti di filiera, la cui vocazione tematica è caratterizzata:

1) dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività;

2) dalla presenza e adesione di attività economiche su strada che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, siano organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta (es.: accordi intersettoriali; filiera agro-alimentare; sinergie con un distretto produttivo, con un polo turistico, ecc.).

5. Il territorio di un singolo Comune/Municipio può contenere:

a) nel caso di cui al comma 4, lettera a), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate, non siano, anche parzialmente, sovrapposti;

b) nel caso di cui al comma 4, lettera b), nn.1) e 2), anche più Reti in forma singola o associata a condizione che le attività economiche su strada che le caratterizzano, appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta, siano diversificate, sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete presente.

6. Le finalità della Rete sono:

a) Perseguire l'obiettivo di potenziare la competitività e la produttività delle attività economiche su strada che vi rientrano rendendole contestualmente volano per uno sviluppo territoriale sostenibile ed elemento di coesione e riconoscimento per la Comunità stessa e per i visitatori e utenti esterni, anche attraverso attività di rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani in cui sono insediate.

In particolare, tra le peculiarità e le potenzialità che una Rete può presentare, sono individuabili, quali fattori strategici per la sua attrattività e vivibilità:

1) formule commerciali integrate di attività tra imprese su strada di settori diversi (es.: artigianato, ricettività, servizi, cultura, intrattenimento);

2) la connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni e altri snodi del sistema di trasporto pubblico);

3) la buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (es.: parcheggi per cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali);

4) la qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza);

5) l'offerta di servizi (es.: animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, presenza di bar e ristoranti, quantità e qualità del servizio commerciale) anche dal punto di vista della fruibilità degli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) promuovere idee, opere ed iniziative, capaci di destare interesse presso una popolazione più vasta possibile, al fine di trasformare la "rete" in un polo di attrazione ed animazione permanente su un territorio sempre più ampio;

c) l'autonomia, funzionale ed operativa, anche una volta completato lo start-up regionale, strutturandosi e radicandosi sul territorio.

7. Ai fini del miglioramento delle modalità di accoglienza, nell'ambito degli spazi di pertinenza della Rete, sono da considerare le seguenti azioni:

- realizzazione di interventi per lo sviluppo tecnologico e/o ambientale;

- promozione social, web, marketing;

- installazione di arredi urbani di qualità e/o realizzazione di opere decorative etc., anche finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani degradati;

- organizzazione di eventi ed altre iniziative di accoglienza e fruizione, per uno sviluppo permanente dei territori interessati.

### Articolo 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono beneficiari dei contributi disposti da apposito avviso pubblico, i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale, i quali provvedono alla gestione ed utilizzo del finanziamento regionale anche al fine di un più ampio riconoscimento, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale di cui all'articolo 118 Cost., di autonomia nella gestione del contributo, di implementazione della funzione amministrativa e di assunzione diretta di responsabilità nel controllo del programma.
2. Le Reti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2), possono essere individuate sul territorio anche di due o più Comuni. In tal caso il Comune beneficiario di cui al comma 1 è quello in cui è presente il maggior numero di imprese tra quelle aderenti al soggetto promotore, salvo diversi criteri individuati in accordo dai comuni interessati.
3. Qualora la previsione di cui al comma 2 faccia riferimento al territorio di due o più Municipi di Roma Capitale, il Municipio beneficiario di cui al comma 1, se non diversamente previsto, è individuato da Roma Capitale.
4. In ogni caso, l'Ente beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e per l'intera gestione del contributo regionale:
  - a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione in nome e per conto della Rete ovvero del soggetto promotore, nel caso in cui non è ancora costituito al momento di presentazione della domanda;
  - b) promuove l'avvio di un partenariato aperto ma stabile nel tempo con la rete, con i soggetti rappresentativi delle categorie coinvolte e con altri soggetti locali, pubblici e privati, promuovendo, nel contempo, lo sviluppo di percorsi, metodi e regole di sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini, ai fini della condivisione dei progetti da attuare e della raccolta di proposte per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui è sita la Rete;
  - c) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le Reti localizzate sul proprio territorio, valutandone le proposte di intervento;
  - d) può adottare regolamenti o altri strumenti finanziari per incrementare le risorse a disposizione delle Reti per l'attuazione dei progetti (es. la riduzione o lo scomputo di quota parte degli importi dovuti quali corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, degli importi dovuti per le imposte relative a pubblicità o di altra natura, come previsto dall'articolo 72 della legge 8 novembre 2019, n. 22).
5. Nel caso di ottenimento del finanziamento regionale, il soggetto beneficiario deve:
  - a) verificare e promuovere il processo di attuazione del programma concordato con il soggetto promotore e assicurarne il monitoraggio;
  - b) curare la realizzazione, qualora previsti, degli interventi di arredo urbano e/o di altri interventi specificamente indicati nel programma di propria competenza, valutando le tempistiche di eventuali autorizzazioni e la loro fattibilità;
  - c) valutare dettagliatamente e approvare la rendicontazione intermedia e finale della documentazione contabile dei programmi di rete, conservare tale documentazione per un periodo di 3 anni, al fine di eventuale sopralluogo e controllo da parte degli uffici regionali;
  - d) inviare alla Regione Lazio gli atti di approvazione degli stati di avanzamento del programma con la documentazione allegata, come sarà specificato nell'Avviso pubblico;
  - e) valutare i risultati ottenuti, anche mediante accertamento circa la facoltà di utilizzo di immagini, frasi o altro, che siano soggetti a tutela da copyright;
  - f) provvedere alla revoca ed al recupero delle somme trasferite alle reti, ovvero ad altri soggetti terzi, nel caso di mancato adempimento totale o parziale;
  - g) garantire, la presa in carico, al completamento dei lavori, qualora presenti, degli arredi urbani (quali, esemplificativamente, elementi, decorativi o tecnologici installati, etc), la loro

manutenzione nel tempo, nonché l'acquisizione al proprio patrimonio di tutte le attrezzature, le dotazioni e le strumentazioni acquistate con il finanziamento regionale, fatto salvo diverso previo accordo con la rete.

#### Articolo 4

### REQUISITI E MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE RETI DI IMPRESE

1. In base a quanto previsto dalla Legge, ai fini della presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, successivamente alla delimitazione e riconoscimento dell'ambito territoriale entro cui insiste la Rete, si procede alla costituzione del soggetto promotore, a cui possono aderire:

a) le attività economiche su strada quali gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita, alimentari e non, le attività artigianali e produttive, i mercati regionali giornalieri e periodici, quale soggetto unitario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, di intrattenimento, sportive, culturali quali musei, cinema, teatri, le attività professionali e di servizio, nonché le attività economiche svolte su aree pubbliche in generale, rientranti nell'ambito territoriale che delimita la Rete, ad esclusione dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate;

b) le fiere su aree pubbliche.

2. L'avvenuta costituzione del soggetto promotore non impedisce l'adesione successiva alla fase di avvio della Rete, di ulteriori soggetti tra quelli rientranti nell'elenco di cui al comma 1 nonché la partecipazione a singole iniziative e progetti, inseriti nella programmazione della Rete, di soggetti diversi quali, esemplificativamente, le CCIAA e loro società collegate, le associazioni di categoria, il comune e i municipi di Roma Capitale, i proprietari di immobili, gli istituti finanziari, i media locali, le catene di franchising e altre attività economiche, nelle forme e nei modi previsti dal modello organizzativo interno adottato dal soggetto promotore.

3. Il soggetto promotore è costituito in forma societaria, consortile, quale contratto di Rete, ovvero utilizzando una qualsiasi forma associativa, ed è composto per entrambe le tipologie di rete di cui all'articolo 2, da un numero di attività economiche non inferiori a 20, tra quelle di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, ai soli fini della presentazione della domanda di finanziamento alla Regione da parte degli EE.LL. territorialmente competenti, è consentito allegare una lettera di intenti alla costituzione del soggetto promotore, a firma di tutti i soggetti che intendono aderire;

5. Il soggetto promotore, di cui ai commi 3 e 4 provvede all'attribuzione di una denominazione e/o alla creazione di un logo identificativo della Rete definendo, nell'ambito territoriale individuato, un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione del medesimo ambito territoriale.

#### Articolo 5

### CONTENUTI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Ai fini del conseguimento del finanziamento regionale, l'istanza è presentata dai Comuni o dai Municipi di Roma Capitale, nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti con apposito avviso pubblico, corredata, a pena di inammissibilità, del programma predisposto dai soggetti promotori, ovvero dalle Reti già costituite.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le seguenti linee di azione:

a) l'organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi;

b) l'attuazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale, tese ad un'azione permanente di riconoscibilità del luogo preso in considerazione, implementando la sua

domanda turistica e la diffusione dei prodotti tipici e degli eventi fieristici, di natura attrattiva e culturali;

c) l'offerta di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, arredo e qualificazione urbana a favore dei territori, nell'ambito dei quali sono localizzate le Reti, e dei cittadini.

3. Il programma, oltre a indicare i soggetti deputati alla realizzazione delle singole azioni, deve svilupparsi in arco temporale pluriennale e le Reti devono dotarsi di un modello organizzativo interno strutturato in maniera tale da favorirne la sostenibilità nel tempo.

4. Nella composizione del programma, le linee di azione di cui al comma 2, ai fini della definizione della graduatoria, sono articolate in singoli interventi, all'interno di macroaree, parzialmente differenziati a seconda della diversa tipologia di rete, rete territoriale ovvero rete di filiera, che saranno meglio specificati nell'avviso pubblico di cui al comma 1.

5. Le spese ammissibili al finanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, sono stabilite, in specifici limiti percentuali, dall'avviso pubblico di cui al comma 1, anche con riferimento ai costi generali indiretti connessi alla realizzazione del programma che comunque non possono superare il 5% del finanziamento regionale.

## Articolo 6

### CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

1. A seguito della presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, il programma, oggetto di finanziamento regionale, è valutato, ai fini della formazione delle relative graduatorie, da apposita commissione nominata dal Direttore della competente Direzione regionale, attribuendo un punteggio ai programmi presentati, come meglio specificato nel successivo avviso pubblico, in base ai seguenti criteri generali di valutazione:

a) composizione, solidità e qualità del soggetto promotore;

b) qualità del programma e degli interventi previsti;

c) livelli di coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti a diverso titolo interessati nelle fasi di programmazione e realizzazione;

d) addizionalità e sostenibilità finanziaria della Rete nel tempo;

e) chiarezza, verificabilità e rilevanza delle metodologie di misurazione degli obiettivi;

f) ecosostenibilità, riduzione degli sprechi e uso più efficiente delle risorse in campo ambientale.

## Articolo 7

### CRITERI DI PREMIALITÀ

1. Al programma presentato sarà attribuito un punteggio suppletivo, in base al possesso dei seguenti criteri di premialità:

a) un numero di attività economiche su strada, aderenti al soggetto promotore, superiori ai limiti previsti all'art. 4, comma 3. Nell'avviso pubblico di cui all'art. 5, comma 1, il punteggio suppletivo avrà carattere progressivo in relazione all'aumentare del numero delle attività economiche su strada aderenti al soggetto promotore;

b) convenzioni e accordi con aziende erogatrici di servizi pubblici e della municipalità, finalizzati alla realizzazione di specifici eventi, nonché all'ottenimento di particolari modalità, costi e orari di erogazione dei servizi medesimi, già definiti, ovvero in via di definizione mediante accordi preliminari sottoscritti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

2. Eventuali ulteriori criteri di premialità, potranno essere specificati nell'avviso pubblico di cui all'articolo 5, comma 1.

## Articolo 8 MISURA E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

1. Il finanziamento regionale per la realizzazione del programma è concesso al soggetto beneficiario di cui all'articolo 3, comma 1, nella misura massima di euro 100.000,00, per ciascuna rete, fino alla concorrenza delle risorse disponibili sul bilancio regionale secondo quanto stabilito al comma 1 dell'Art. 5.
2. Il soggetto beneficiario, in base alla suddivisione delle azioni e degli interventi stabiliti nel programma di cui all'articolo 5, comma 3, e alle relative spese ritenute ammissibili, trasferisce risorse al soggetto di cui all'articolo 4, in ordine all'attuazione del programma medesimo, oltre che per le spese relative alla costituzione e alla governance di cui all'articolo 4 anche per la realizzazione degli interventi che non rientrano tra quelli propri dello stesso soggetto beneficiario, con forme e modalità di ripartizione indicate nell'apposito avviso pubblico.
3. L'attività di erogazione delle risorse a favore dei soggetti beneficiari, definita attraverso puntuali indicazioni della competente Direzione regionale, secondo quanto stabilito all'interno dell'avviso pubblico, sarà svolta dalla società Lazio Innova SPA, previa sottoscrizione di apposita Convenzione,
4. Le fasi di rendicontazione del contributo erogato assunte in capo, esclusivamente, al soggetto beneficiario, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, sono altresì definite in sede di avviso pubblico di cui al punto precedente. La parziale o totale non utilizzazione del contributo concesso da parte del soggetto beneficiario ovvero l'errata utilizzazione dello stesso per finalità non previste dal programma di investimenti qui considerato autorizza la Regione Lazio al recupero delle somme non utilizzate ovvero erroneamente impiegate.
5. Gli interventi e le azioni inseriti nel programma oggetto di finanziamento che hanno natura di aiuti di Stato sono concessi in applicazione del Regolamento de minimis (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione EU del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m. e i.), nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste, come espressamente indicato negli appositi Avvisi che saranno pubblicati.

## Articolo 9 MANAGER DELLA RETE E CENTRI SERVIZI

1. I soggetti promotori hanno facoltà di ricorrere, dedicando a ciò quota parte percentuale del finanziamento regionale di all'articolo 8, comma 1:
  - a) a un manager della Rete per la gestione del programma, per il coordinamento e l'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio della Rete medesima, dedicando a ciò quota parte percentuale del finanziamento regionale di all'articolo 8, comma 1, non superiore, complessivamente, al 10% del totale;
  - b) ai Centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 8 della Legge e ai Centri servizi per l'artigianato, di cui all'articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 (disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, operanti a livello regionale, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, per il supporto tecnico-operativo, contabile e progettuale e per le attività di promozione, comunicazione, coordinamento e attuazione delle politiche commerciali della Rete, dedicando a ciò quota parte percentuale del finanziamento regionale di all'articolo 8, comma 1, non superiore, complessivamente, al 15% del totale;

2. Le attività del manager e dei Centri, di cui al comma 1, sono rivolte a definire le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione della Rete, nonché ad individuare gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione.

3. Il manager di cui al comma 1, lettera a), potrà avere la gestione, fino a un massimo di tre reti.

4. I Centri di cui al comma 1, lettera b), devono indicare, per ciascuna rete cui è affidata loro la gestione e progettazione, il soggetto, al proprio interno, che ricoprirà il ruolo di referente della rete medesima. A ciascuno di tali soggetti potrà essere affidata la gestione, fino a un massimo, di due reti.

5. Il Manager:

- deve organizzare e coordinare le risorse assegnate creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato: amministrazioni comunali, associazioni imprenditoriali, imprese, consumatori ed altri soggetti profit/no profit;

- cura la realizzazione del programma;

- si impegna alla trasmissione dei dati relativi alle imprese aderenti, nel rispetto della normativa in materia di privacy, ai fini dell'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 10, comma 1, supportato dai Centri di cui al comma 1, lettera b), operanti a livello regionale.

6. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale, i manager della Rete, di cui al comma 1, lettera a), individuati dai soggetti promotori, devono, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, stipulare e regolare con formali atti e secondo le vigenti norme in materia di lavoro i rapporti giuridici con i soggetti promotori medesimi, ed essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti professionali documentati:

a) diploma di laurea magistrale in discipline:

1) Giurisprudenza;

2) Finanza;

3) Scienze dell'economia;

4) Progettazione e gestione dei servizi turistici;

5) Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;

6) Scienze delle pubbliche amministrazioni;

7) Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;

8) Scienze economico-aziendali;

9) Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

10) Architettura, urbanistica e politiche territoriali;

b) diploma di laurea triennale nelle seguenti discipline:

1) Scienze dei servizi giuridici;

2) Scienze del turismo;

3) Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

4) Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

5) Scienze della comunicazione;

6) Scienze economiche;

7) Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

8) Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;

9) Storia dell'arte o titolo equipollente;

c) esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi cinque: presso organizzazioni di rappresentanza delle PMI, Camere di Commercio, e società collegate; presso società, enti ovvero organizzazioni di progettazione e realizzazione di eventi e/o specializzate in attività di marketing e animazione territoriale, pianificazione urbana, recupero di aree e/o contenitori urbani degradati o dismessi e in rigenerazione e valorizzazione urbana, logistica, consulenza e gestione dei servizio presso Pubbliche Amministrazioni territoriali in materia di attività produttive salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 165 del 2001 e dalle vigenti norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi:

possono comunque essere Manager di Rete i professionisti che abbiano svolto la medesima funzione nel precedente Avviso Pubblico di cui alla determinazione n. G08416 del 09/05/2015 a prescindere dai requisiti previsti al comma 6, lettere a), b) e c).

7. Il soggetto individuato di cui al comma 3 deve inoltre possedere i seguenti requisiti personali:

- cittadinanza italiana e/o dell'Unione europea ovvero cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali.

#### Articolo 10

#### MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE RETI

1. La Regione Lazio monitora e riferisce alla commissione consiliare competente le attività delle Reti al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento disponendo, se necessario, controlli in loco. A questo fine può richiedere ai Comuni competenti, collaborazione per l'acquisizione delle informazioni necessarie, anche attraverso proprie società o enti collegati.
2. La Regione Lazio si impegna a implementare la piattaforma telematica "Le strade del Commercio".